

COMUNE DI CONTIGLIANO

Piazza Fiume - CONTIGLIANO (RI) TEL 0746 707362

(Provincia di Rieti)

Ord. n. 15/2023

IL SINDACO

STANTE i lavori di "PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE "PIERO MALFATTI" - che verranno eseguiti dal giorno 13.02.2023 dalla Ditta AREA SPORT SERVICE SRL;

VISTA la nota del 13.02.2023 della ditta Area Sport Service con la quale si chiede, in considerazione dell'inizio dei lavori di cui sopra, un provvedimento di chiusura temporanea del campo sportivo Piero Malfatti e dell'ultima porzione della strada di accesso al campo, al fine di mantenere le condizioni di sicurezza, a partire dal giorno 13.02.2023;

PRESO ATTO pertanto che durante l'esecuzione dei suddetti lavori debbano essere interdette le aree del campo sportivo e porzione dell'adiacente strada chiusa per la tutela della sicurezza pubblica e privata;

VISTI gli artt.5, 3° co.; 7, 1° co. lett. a) d) e) g); del D.Lgs.285 del 30.04.1992;

VISTI l'art.2 comma 7 e l'art.3 del Vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazione di regolamenti o ordinanze comunali;

VISTI gli artt.50 e 54 del D.Lgs. 267/00;

ORDINA

Dalle ore 8:00 del 13.02.2023 e fino al termine dei lavori, il divieto di accesso al Campo "Piero Malfatti" e l'interdizione dell'ultima porzione della via di accesso, secondo quanto indicato da apposita segnaletica.

La Ditta esecutrice dei lavori è incaricata dell'apposizione della segnaletica.

Manda alla Ditta AREA SPORT SERVICE SRL per l'esecuzione della stessa, all'Ufficio Tecnico - sede , alla Polizia locale – sede, al Comando Stazione Carabinieri di Contigliano, alle ditte subappaltatrici: Amantini recinzioni di patricia pintus, Cogesa sport srl e Fr.Ili meelli P. & M.

Il messo comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

Le forze dell'ordine sono incaricate della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar del Lazio nel termine di 60 gg dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

A norma dell'art.3, comma4, della legge 7 agosto 1990, n.241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione. In base all'art.37 D.Lgs.285/92, nel termine di 60 gg. può essere proposto

ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento approvato con D.P.R. n.495/92. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'art.7 del Codice della Strada. Per le suindicate violazioni è prevista altresì una sanzione pecuniaria da euro 51,65 a euro 516,46 ai sensi dell' art.2 comma 7 e l'art.3 del Vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazione di regolamenti o ordinanze comunali

Dalla Residenza Municipale, lì 13.02.2023

IL SINDACO
Paolo Lancia

